

Decreto del Direttore

N. 201.....
del 19 MAG. 2026.

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI 2026-2029, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – AGGIUDICAZIONE – CIG BBAC161DD1

IL DIRETTORE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente atto, quale parte integrante e sostanziale che si condivide, dal quale si rileva la necessità di emanare il presente atto;

VISTA la Delibera ANAC N. 582 del 13 dicembre 2023 e n. 264 del 20 giugno 2023 – modificata da Del.601-19/12/2023;

PRESO ATTO quindi delle relative modifiche avvenute sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) quale piattaforma di approvvigionamento digitale interoperante con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC;

PRESO ATTO che la procedura di richiesta del CIG, secondo le nuove disposizioni sopra richiamate, è effettuata dal RUP al momento procedura di aggiudicazione del servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO il D.D. n. 111 del 09/03/2026;

VISTO il Bilancio di previsione 2026, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29/10/2025;

VISTA la trattativa diretta con unico OE "Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC)" n. 6155431 avviata e pubblicata sul MEPA nella categoria "Servizi di trasporto di rifiuti - Servizi di gestione dei rifiuti speciali pericolosi" in data 16/03/2026 con scadenza il 20/04/2026 alle ore 13:00;

VISTA altresì l'offerta formulata dall'OE n. 3159092 del 20/03/2026, acquisita, insieme agli altri documenti di offerta al sistema di archiviazione documentale Paleo della regione Marche al n. 338441|15/05/2026|SEG_S2, di € 2.199,00 (oltre IVA al 22%);

PRESO ATTO che la somma complessiva di € 2.682,78 (inclusa IVA al 22%) necessaria per l'esecuzione del servizio trova copertura al capitolo 5520 del bilancio corrente e già impegnati con D.D. n. 111 del 09/03/2026;

DATO ATTO altresì, che la somma a copertura dell'eventuale rinnovo contrattuale, come previsto dallo stesso DD 111/2026, venga impegnata a competenza ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Regolamento di contabilità;

ACCERTATA la regolarità e la legittimità delle fasi procedurali della presente procedura;

DATO ATTO delle verifiche effettuate dagli Uffici da cui nulla risulta;

VISTI gli artt. 18, comma 1 e 52 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

DATO ATTO che per la stipula del contratto di cui al servizio in parola non è previsto alcun pagamento di imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, che l'Ente non chiede alcuna garanzia definitiva né, in ragione dell'elevato grado di fiducia dovuto a precedenti contratti con lo stesso O.E.

nonché al limitato valore economico del contratto;

VISTA l'offerta citata con la quale sono trasmessi le documentazioni necessarie per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) e le verifiche per l'affidamento del servizio;

DATO ATTO pertanto delle verifiche effettuate dagli uffici da cui nulla risulta;

RICHIAMATO integralmente il Capitolato d'oneri approvato con il già citato D.D. n. 111 del 09/03/2026 e le relative clausole, accettato per presa visione dall'OE con la stessa offerta già più volte richiamata;

DATO ATTO che il CIG è BBAC161DD1;

VISTO lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio, di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO della necessità di attivare tale servizio a partire dalla scadenza dell'analogo servizio di cui al contratto rep. n. 1174/2023 che con D.D. n. 16 del 12/01/2026 è stato prorogato, nelle more dell'avvio del nuovo ed analogo contratto e comunque non oltre il 30/06/2026;

DATO ATTO pertanto che le attività del servizio in parola non possono essere avviate prima di tale data, 1/07/2026, e per una durata di 42 mensilità fatta salva la possibilità dell'opzione di rinnovo per al massimo 24 mensilità come stabilito con DD 111/2026;

VISTI

- del D.Lgs. 36/2023 e in particolare l'art. 17;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la legge 06/12/1991, n. 394 e s.m.i.;
- lo Statuto del Parco;
- D.M. 30 marzo 2016 n. 78;
- L. 30 ottobre 2013, n. 125 e s.m.i.;
- D.M. 20 marzo 2013, n. 96;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.
- il DPR n. 357/1997;
- il DPR n. 97/2003;
- il vigente regolamento di contabilità;


DECRETA

1. Di prendere atto, che in esecuzione del D.D. n. 111 del 09/03/2026, è stata generata su MEPA la trattativa diretta con un unico operatore economico (OE) Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC) n. 6155431 in data 16/03/2026, con importo a prezzo unitario di € 2.200,00 (oltre ad IVA al 22%), con cui è stata invitata a presentare offerta, per la fornitura del SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI 2026-2029, l'OE Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC), P.IVA 00456860436;
2. di prendere atto dell'offerta economica di € 2.199,00 (oltre ad IVA al 22%), presentata dall'O.E. di cui al punto precedente, ed acquisita, insieme agli altri documenti di offerta al sistema di archiviazione documentale Paleo della regione Marche al n. 338441|15/05/2026|SEG_S2 in cui l'OE ha accettato il Capitolato d'oneri approvato con D.D. n. 111/2026 e le relative clausole e che lo stesso Capitolato farà parte integrante e sostanziale del contratto seppur non materialmente allegato ad esso;
3. di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 la fornitura del servizio in oggetto all'O.E. Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC), P.IVA 00456860436 per un importo di € 2.199,00 (oltre ad IVA al 22%);

4. di dare atto che la somma complessiva di € 2.682,78 (inclusa IVA al 22%) necessaria per l'esecuzione del servizio trova copertura al capitolo 5520 del bilancio corrente e già impegnati con D.D. n. 111 del 09/03/2026;
5. di dare altresì atto che la somma a copertura dell'eventuale rinnovo contrattuale, come previsto dallo stesso DD 111/2026, venga impegnata a competenza ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Regolamento di contabilità;
6. di approvare lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio, di cui all'allegato A) al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente non intende chiedere alcuna garanzia definitiva;
8. di dare atto che per la stipula del contratto di cui al servizio in oggetto non è necessario che l'OE assolva al pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 40,00 ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
9. di stabilire che servizio in parola non può essere avviato prima del 1/07/2026, e per una durata di 42 mensilità fatta salva la possibilità dell'opzione di rinnovo per al massimo 24 mensilità come stabilito con DD 111/2026.

Si attesta altresì l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m. e i.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Maria Laura Talamè)



RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che il contratto di analogo servizio attualmente in essere e registrato al repertorio del Parco al n. 1174/2023 prorogato fino al 30/06/2026, è in scadenza;

VISTO il D.D. n. 111 del 09/03/2026 in attuazione del quale è stata pubblicata la trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 del servizio di smaltimento di rifiuti speciali 2026-2029 invitando a presentare offerta l'Operatore Economico Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC), P.IVA 00456860436;

VISTA la trattativa diretta con unico OE "Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC)" n. 6155431 avviata e pubblicata sul MEPA nella categoria "Servizi di trasporto di rifiuti - Servizi di gestione dei rifiuti speciali pericolosi" in data 16/03/2026 con scadenza il 20/04/2026 alle ore 13:00;

VISTA altresì l'offerta formulata dall'OE n. 3159092 del 20/03/2026, acquisita, insieme agli altri documenti di offerta al sistema di archiviazione documentale Paleo della regione Marche al n. 338441|15/05/2026|SEG_S2, di € 2.199,00 (oltre IVA al 22%);

RITENUTO pertanto necessario provvedere, per le motivazioni in parola, all'aggiudicazione del servizio in parola all'OE Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC), P.IVA 00456860436;

PRESO ATTO che la somma complessiva di € 2.682,78 (inclusa IVA al 22%) necessaria per l'esecuzione del servizio trova copertura al capitolo 5520 del bilancio corrente e già impegnati con D.D. n. 111 del 09/03/2026;

DATO ATTO altresì, che la somma a copertura dell'eventuale rinnovo contrattuale, come previsto dallo stesso DD 111/2026, venga impegnata a competenza ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Regolamento di contabilità;

VISTI gli artt. 18, comma 1 e 52 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

DATO ATTO che per la stipula del contratto di cui al servizio in parola non è previsto alcun pagamento di imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, che l'Ente non chiede alcuna garanzia definitiva né, in ragione dell'elevato grado di fiducia dovuto a precedenti contratti con lo stesso O.E. nonché al limitato valore economico del contratto;

DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti generali e speciali auto dichiarati dall'aggiudicatario, acquisiti al sistema di archiviazione documentale Paleo della Regione Marche al n. 338518|18/05/2026|SEG_S2;

RICHIAMATO integralmente il Capitolato d'oneri approvato con D.D. n. 111 del 09/03/2026 e le relative clausole, accettato per presa visione dall'OE con la stessa offerta già più volte richiamata;

VISTA la Delibera ANAC N. 582 del 13 dicembre 2023 e n. 264 del 20 giugno 2023 – modificata da Del.601-19/12/2023;

PRESO ATTO quindi delle relative modifiche avvenute sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) quale piattaforma di approvvigionamento digitale interoperante con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC;

PRESO ATTO che la procedura di richiesta del CIG, secondo le nuove disposizioni sopra richiamate, è effettuata dal RUP al momento della procedura di affidamento e stipula sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che il CIG è BBAC161DD1;

VISTO lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio, di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la scadenza del contratto precedente per il servizio analogo era il 30/06/2026;

DATO ATTO pertanto che le attività del servizio in parola non possono essere avviate prima di tale data e pertanto a partire dal 1/07/2026;

VISTI

- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la legge 06/12/1991, n. 394 e s.m.i.;
- lo Statuto del Parco;
- D.M. 30 marzo 2016 n. 78;
- L. 30 ottobre 2013, n. 125 e s.m.i.;
- D.M. 20 marzo 2013, n. 96;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;

SI PROPONE

1. Di prendere atto, che in esecuzione del D.D. n. 111 del 09/03/2026, è stata generata su MEPA la trattativa diretta con un unico operatore economico (OE) Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC) n. 6155431 in data 16/03/2026, con importo a prezzo unitario di € 2.200,00 (oltre ad IVA al 22%), con cui è stata invitata a presentare offerta, per la fornitura del SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI 2026-2029, l'OE Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC), P.IVA 00456860436;
2. di prendere atto dell'offerta economica di € 2.199,00 (oltre ad IVA al 22%), presentata dall'O.E. di cui al punto precedente, ed acquisita, insieme agli altri documenti di offerta al sistema di archiviazione documentale Paleo della regione Marche al n. 338441|15/05/2026|SEG_S2 in cui l'OE ha accettato il Capitolato d'oneri approvato con D.D. n. 111/2026 e le relative clausole e che lo stesso Capitolato farà parte integrante e sostanziale del contratto seppur non materialmente allegato ad esso;
3. di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 la fornitura del servizio in oggetto all'O.E. Adriatica Oli S.r.l. C.da Cavallino, Montecosaro (MC), P.IVA 00456860436 per un importo di € 2.199,00 (oltre ad IVA al 22%);
4. di dare atto che la somma complessiva di € 2.682,78 (inclusa IVA al 22%) necessaria per l'esecuzione del servizio trova copertura al capitolo 5520 del bilancio corrente e già impegnati con D.D. n. 111 del 09/03/2026;
5. di dare altresì atto che la somma a copertura dell'eventuale rinnovo contrattuale, come previsto dallo stesso DD 111/2026, venga impegnata a competenza ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Regolamento di contabilità;
6. di approvare lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio, di cui all'allegato A) al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente non intende chiedere alcuna garanzia definitiva;
8. di dare atto che per la stipula del contratto di cui al servizio in oggetto non è necessario che l'OE assolva al pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 40,00 ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
9. di stabilire che servizio in parola non può essere avviato prima del 1/07/2026, e per una durata di 42 mensilità fatta salva la possibilità dell'opzione di rinnovo per al massimo 24 mensilità come stabilito con DD 111/2026.

I sottoscritti, in relazione al presente provvedimento, dichiarano, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Visso, 18/05/2026

Il Responsabile di progetto
Dott. Federico Morandi





CONTRATTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI 2026-2029 – CIG BBAC161DD1

Con la presente scrittura, valevole ad ogni effetto di legge, sottoscritta in modalità elettronica e mediante scambio di posta elettronica certificata, (in esecuzione al decreto del Direttore n. ___ del __/05/2026),

TRA

Maria Laura Talamè, nata [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di seguito denominato Parco;

E

Giorgio Tanoni, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico Adriatica Oli s.r.l. SB con sede in Montecosaro (MC), via C.da Cavallino, n. 39 con codice fiscale n. 00859730434 e con partita IVA n. 00456860436, di seguito denominato OE.

Art. 1. OGGETTO

Contratto per il SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI 2026-2029 – CIG BBAC161DD1.

Art. 2. DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto ha durata di 42 mesi a partire dal 01/07/2026, fatta salva l'opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori 24 mensilità come stabilito con D.D. n. 111 del 09/03/2026 e art. 4 dell'Avviso approvato con lo stesso D.D. e fatte salve eventuali estensioni o riduzioni del contratto richiamate nei documenti citati nonché all'art. 6 del presente atto.

Art. 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le tipologie, modalità di esecuzione del servizio e la relativa tempistica sono quelle descritte all'art. 2 del capitolato d'onori approvato con D.D. 111/2026 che seppur non materialmente allegato al presente contratto ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - OBBLIGHI

Sono a carico dell'OE, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed esso pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Parco, assumendosene ogni relativa alea:

- tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto della convenzione nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'OE è obbligato altresì:

- a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato sopra citato e negli eventuali allegati;
- a consentire al Parco, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente scrittura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Parco;

- a dare immediata comunicazione al Parco, per quanto di sua competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del servizio;
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dal Parco.

Art. 5 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di affidamento per il servizio della durata di 42 mensilità, fatta salva l'opzione di rinnovo prevista e richiamata all'art. 2 del presente contratto, è di € 2.199,00 (IVA esclusa), per una somma complessiva di € 2.682,78 IVA ed ogni altro onere inclusi. Tale somma si intende fissa e invariabile per l'intera durata del contratto.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali per le prime 42 mensilità.

Art. 6 ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO E QUINTO D'OBBLIGO

Il Parco, per necessità debitamente motivate, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto del presente capitolato e relativi allegati con l'obbligo da parte dell'O.E. aggiudicatario, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.Lgs. 36/2023, ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Il Parco si riserva inoltre la possibilità, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, di proporre modifiche contrattuali in corso di esecuzione.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente paragrafo rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Affidatario.

Art. 7 GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e del D.D. n. ____ del ____/05/2026 l'Ente non intende chiedere alcuna garanzia definitiva.

Art. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il canone annuo per il ritiro trimestrale di € 185,00 oltre IVA 22% per l'anno 2026 si intende già assolto nell'ambito del precedente contratto rep. 1174/2023.

Il pagamento del corrispettivo per la fornitura dei servizi di cui al presente affidamento avviene secondo le modalità già riportate all'art. 7 del Capitolato d'Oneri approvato con D.D. n. 111/2026.

Facendo seguito alla verifica delle relazioni e documentazione trasmessa, il Parco fa richiesta di emissione della fattura elettronica e provvede alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione, da parte dell'OE. L'OE aggiudicatario si impegna a rendere note tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nel soggetto autorizzato a riscuotere; in difetto di tale notificazione, anche se dette variazioni venissero pubblicate a norma di legge, il Parco è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI

Ogni dato o prodotto fornito nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2 sono ad ogni effetto di proprietà esclusiva del Parco, che può utilizzarli direttamente o in collaborazione con l'OE per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche o divulgative.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'OE sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco.

L'OE aggiudicatario può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse

condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

L'OE assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'OE assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Il Parco sarà obbligato a informare prontamente per iscritto l'OE affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'OE ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 11 - PENALI

Nel caso in cui i servizi di cui al presente contratto per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme al capitolato il Parco potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla prestazione del servizio rispetto alla tempistica stabilita dal capitolato d'onori qualora si evidenzino condizioni che ledano direttamente o indirettamente l'Ente nel raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto in questione.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione della penale sopradetta verranno contestati per iscritto all'OE affidatario, a mezzo di posta elettronica certificata. L'OE dovrà far pervenire al Parco entro sette giorni dal ricevimento della contestazione, sempre a mezzo di posta elettronica certificata, le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non possano a giudizio dell'Ente essere accolte, ovvero non vi sia stata risposta entro i termini prescritti saranno applicate le penali come sopra descritte.

Nel caso di applicazione delle penali, il Parco provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture.

Art. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto tutte le circostanze riportate nell'art. 15 del Capitolato d'onori già richiamato ed approvato con D.D. n. 111/2026, parte integrante del presente contratto seppur materialmente non allegato.

Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'OE assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Parco sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti, il seguente codice identificativo gara – CIG - BBAC161DD1.

Art. 14 – SPESE DI CONTRATTO

La stipula del presente contratto non prevede alcun pagamento di imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Eventuali spese di

registrazione ed ogni altra accessoria, inerenti la presente procedura, sono a totale carico dell'OE.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente contratto, nel capitolato d'oneri e negli atti propedeutici, si fa rinvio alle Leggi e alle norme in vigore.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dall'OE invitato sono trattati dal Parco esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per la stipula e gestione dei contratti.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e le dichiarazioni presentate nel corso della procedura, l'OE è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta.
- I dati raccolti possono essere comunicati:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso;
 - a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell'Ente sul diritto di accesso;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di pubbliche forniture.
- titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
- responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Parco.

Per l'OE
Dott. Giorgio Tanoni




Per il Parco Il direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo comprese le premesse e il Capitolato d'oneri in esso richiamato ed approvato con D.D. n. 111/2026 parte integrante del presente contratto seppur materialmente non allegato.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lo sottoscrivono ed accettano espressamente.

Per l'OE
Dott. Giorgio Tanoni



Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa